



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/04/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Proroga dei versamenti di imposte e contributi

in scadenza ad Aprile e Maggio

*(in generale, solo se ricavi e corrispettivi di Marzo/Aprile 2020 inferiori
di almeno il 33% ai ricavi e corrispettivi di Marzo/Aprile 2019)*

(DL 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità" pubblicato in G.U. n.94 dell' 08/04/2020)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente circolare, la informiamo che il c.d. Decreto "Liquidità" è stato pubblicato in G.U. n. 94 dell'08/04/2020 e contiene alcuni provvedimenti volti ad attenuare i disagi del protrarsi dall'emergenza epidemiologica in atto.

Nella presente circolare informativa, Vi illustro, in particolare, i nuovi termini di versamento di imposte e contributi in scadenza nel mese di Aprile e Maggio 2020 (soffermandomi in questa circolare solo sulle disposizioni contenute per i soggetti con fatturato inferiore a 50 milioni di euro).

In estrema sintesi, la proroga riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano subito una diminuzione di fatturato nel mese di marzo o aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti mesi di marzo o aprile del 2019.



Scendiamo più nel dettaglio, semplificandovi una norma un po' cavillosa....

In particolare, per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia)

- esercenti attività:
 - *d'impresa* (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta) o
 - *professionale* (sia in forma individuale che associata)
- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
 - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019,
 - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019

sono prorogati al 30/06/2020 (senza applicazione di sanzioni e interessi) i versamenti che cadono nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- *alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali Irpef (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)*
- *all'Iva (si tratta del saldo periodico Iva di marzo e aprile nonché del 1° trimestre e delle eventuali rate del saldo Iva 2019 che cadono in tale periodo)*
- *ai contributi previdenziali e assistenziali (sia dei lavoratori dipendenti/assimilati, sia dovuti alla gestione Ivs commercianti/artigiani e probabilmente anche all'Enasarco),*
- *ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail),*

Il debito così accumulato dovrà essere versato entro il 30/06/2020:

- *in soluzione unica*
- *o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo (a decorrere dal 30/06).*

IMP: Ai fini della proroga, ciascun mese è “autonomo”, ossia:

- *per la sospensione dei versamenti che cadono ad aprile 2020 (per operazioni di marzo): si deve assumere il fatturato/corrispettivi di marzo 2020 ed il fatturato/corrispettivi di marzo 2019*
- *per la sospensione dei versamenti che cadono a maggio 2020 (per operazioni di aprile): si deve assumere il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 ed il fatturato/corrispettivi di aprile 2019*

Tabella di sintesi:

<i>Versamenti sospesi relativi a</i>	<i>Termini originari</i>	<i>Nuova scadenza</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>ritenute su dipendenti/assimilati</i> • <i>Iva</i> • <i>Contributi</i> • <i>Inail</i> 		
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <u>almeno pari al 33%</u> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	16/04/2020	<u>30/06/2020</u> (rata unica o 5 rate mensili)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 <u>almeno pari al 33%</u> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	16/05/2020	<u>30/06/2020</u> (rata unica o 5 rate mensili)

Esempi:

1) Una ditta edile, in liquidazione Iva mensile, con ricavi di marzo 2019 pari a euro 100.000 e ricavi di marzo 2020 pari a euro 60.000:

poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la ditta può sospendere il versamento delle ritenute dipendenti, Iva e contributi previdenziali relativi a marzo, con scadenza originaria del 16/04, ed effettuare il pagamento il 30/06/2020 (in un'unica rata o in 5 rate mensili)

2) Una ditta edile, in liquidazione Iva trimestrale, con ricavi di aprile 2019 pari a euro 100.000 e ricavi di aprile 2020 pari a euro 60.000:

poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la ditta può sospendere il versamento delle ritenute dipendenti e dei contributi previdenziali relativi ad aprile nonché dell'Iva del 1° trimestre, con scadenza originaria del 18/05, ed effettuare il pagamento il 30/06/2020 (in un'unica rata o in 5 rate mensili).

Imprese e lavoratori autonomi con inizio attività dopo il 31/03/2019

La sospensione dei versamenti dei medesimi tributi/contributi che scadono sempre ad aprile e maggio 2020 (con ripresa del versamento al 30/06/2020, in soluzione unica o in 5 rate mensili) si applica:

- anche ai contribuenti che hanno intrapreso l'attività (di impresa o professionale) solo dal 1/04/2019,
- a prescindere della riduzione del fatturato/corrispettivi.

Imprese turistico-ricettive oppure operanti in determinati settori (es. imprese di trasporto, bar, ristoranti, pizzerie, ecc...)

Per:

- le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, nonché
- le imprese che rientrano nel seguente elenco:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche , nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale , scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
q) ONLUS , Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

va fatta una specifica distinzione a seconda che i versamenti cadano:

- tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020,
- oppure,
- tra il 01/05/2020 e il 31/05/2020.

In particolare:

- ✚ Resta valida la proroga al 31/05/2020 (già prevista dal Decreto Cura Italia), indipendentemente dalla riduzione del fatturato, per:
 - i versamenti che cadono tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020 relativi a:
 - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato (si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio e marzo)
 - ai contributi previdenziali e assistenziali (dei lavoratori dipendenti/assimilati)
 - ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)
 - i versamenti dell'Iva che cade a Marzo (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)

Il debito così accumulato dovrà essere versato entro il 31/05/2020:

- in soluzione unica
- o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

- ✚ Per i versamenti che cadono tra il 01/05/2020 ed il 31/05/2020 relativi a:
 - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative **trattenute per addizionali Irpef** (si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di aprile)
 - all'Iva (si tratta del saldo periodico Iva di aprile nonché del 1° trimestre)

- ai **contributi previdenziali e assistenziali** (sia dei lavoratori dipendenti/assimilati, sia dovuti alla gestione Ivs commercianti/artigiani e probabilmente anche all'Enasarco),
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria (**Inail**),

opera la nuova proroga al 30/06/2020 (introdotta dal Decreto Liquidità), solo in presenza di una **riduzione nel mese di aprile 2020 del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

Esempio:

Una ditta di trasporto merci (o passeggeri) oppure un bar o pasticceria, in liquidazione Iva trimestrale:

- indipendentemente dal fatturato, potrà versare ritenute operate sulle retribuzioni di Febbraio e Marzo e contributi maturati a Febbraio e Marzo entro il 31/05/2020 (in un'unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo),
- potrà versare le ritenute sui dipendenti e contributi maturati ad Aprile nonché l'Iva del 1° trimestre entro il 30/06/2020 (in un'unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo) a condizione che vi sia stata una riduzione nel mese di aprile 2020 del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

IMP.

Ovviamente, in ciascun caso, è possibile non avvalersi della suddetta proroga e, quindi, versare le suddette imposte e contributi alle scadenze originarie.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a c o n t a b i l e , f i s c a l e , s o c i e t a r i a e d e l l a v o r o

Suggeriamo ai nostri clienti eventualmente interessati alla proroga di inviarci una specifica mail per richiedere di applicarla in caso di sussistenza dei requisiti sopra evidenziati.

Nei prossimi giorni, seguiranno anche ulteriori mie circolari informative di approfondimento su ulteriori novità introdotte dal suddetto Decreto Cura Italia.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | *email: info@studiomasciotti.it*